CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Al signor Presidente del Consiglio regionale e, p.c.: Al signor Segretario generale del Consiglio regionale



oggetto: Parere al Progetto di legge n. 24: "Tutela degli animali d'affezione in prevenzione dei maltrattamenti, dell'abbandono e del randagismo".

In data 10 febbraio 2021 il Consiglio delle Autonomie Locali, riunitosi in videoconferenza, preso atto del progetto di legge citato in oggetto ha espresso parere favorevole, all'unanimità dei presenti, e pone all'esame della competente commissione consiliare le seguenti osservazioni e proposte di modifica.

La norma va ad abrogare la precedente L.R. n. 60/1993, riprendendola e dettagliandola maggiormente. In buona sostanza nel dispositivo si percepisce un maggior grado di coinvolgimento e delega verso istituzioni private e a base di volontariato, nonché la volontà di contemplare le varie situazioni ai fini del benessere animale, inasprendo anche le pene. Importante risulta la possibile applicazione dell'art. 29, comma 1, lettera b, per quelle situazioni di mal gestione dell'animale, non così gravi da essere ricondotte al reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 544 c.p., introducendo elementi di valutazione oggettivi quali la mancanza di acqua, spazi inadeguati, animali cronicamente liberi fuori dalla proprietà, poca pulizia del ricovero, ecc., fornendo un valido strumento di repressione di tipo amministrativo.

Nell'ottica prospettata, si propongono le seguenti modifiche/integrazioni:

All'art. 10, comma 1, lettera g), aggiungere: "su chiamata dei cittadini o forze dell'ordine (tutte)";

Integrazioni all'art. 18 "controllo del randagismo": con riferimento all'art. 9 (banca dati regionale) e all'art. 19 (furto, smarrimento, ritrovamento di animali), si propone di prevedere una clausola che fissi un termine entro il quale qualunque forza di Polizia, che riceva una denuncia di smarrimento di un animale d'affezione (microcippato o meno), debba obbligatoriamente darne comunicazione all'ULSS per l'inserimento della denuncia in banca dati.

L'obiettivo è di poter individuare il proprietario dell'animale smarrito anche nel caso di animali non microcippati.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)

Legge regionale 25 settembre 2017, n.31

Il Presidente

Allo stato attuale, ad esempio, capita di rinvenire un animale privo di microchip in un comune, se la denuncia di smarrimento è stata fatta in un comune diverso, l'animale certamente subirà la procedura di ricovero in canile, in quanto non sarà possibile risalire al reale proprietario per mancanza di comunicazione tra i Comuni e l'ULSS.

Si chiede inoltre di valutare l'impatto economico che ricadrà sui Comuni conseguenti all'attuazione delle norme inerenti soprattutto al ricovero, mantenimento e custodia degli animali randagi.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE
Fabio BUI

Documento firmato digitalmente*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa